



Comune di Serrapetrona

Provincia di Macerata

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ORDINANZA N. 4 DEL 04-02-2021

**Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
NEL CAPOLUOGO**

L'anno duemilaventuno addì quattro del mese di febbraio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

CONSIDERATO che per il Capoluogo nel corso degli anni sono state emesse numerose ordinanze per regolamentare la circolazione stradale e che nel frattempo sono cambiate varie situazioni dello stato dei luoghi e/o è avvenuto il cambio di denominazione di alcune strade e vie, rendendosi necessario quindi aggiornare la suddetta regolamentazione;

VISTO il decreto del Sindaco del Comune di Serrapetrona n. 4 del 28/06/2019 con il quale sono state attribuite al responsabile dell'Area Tecnica le funzioni, a norma dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio viabilità;

Visti gli artt. 5 comma 3° e 7 del D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. n.495 del 16/12/1992 e successive modificazioni;

Vista la D.G.C. n.48 del 26/03/2004 avente per oggetto "Delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285(Codice della Strada) e art.5 reg. esecuzione C.D.S. e successive modifiche ed integrazioni";

Visto il D. Lgs. N. 286/2000;

ORDINA

Per il Capoluogo:

- 1) Di istituire il DIVIETO DI SOSTA veicolare lungo i seguenti tratti di strada:
 - via Padre Adorno Marinsalti su ambo i lati;
 - via San Francesco, a partire dall' incrocio con via Nicola Natalini e via Padre Adorno Marinsalti fino alla delimitazione del centro abitato in direzione Castel San Venanzo;
 - via San Francesco a fianco al numero civico 1 fuori dagli appositi spazi;

2) Istituire n.2 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, di cui:

- n.1 in via Umberto I all'altezza dell' intersezione con il percorso pedonale di collegamento con gli impianti sportivi;
- n.1 in via Aldo Moro all'altezza dell'abitazione sita al civico numero 6;

3) di istituire il senso unico di marcia veicolare nelle seguenti vie:

- in via San Francesco a salire da P.zza Santa Maria fino all'incrocio con via Nicola Natalini;
- in via Nicola Natalini a scendere in direzione P.zza Santa Maria;
- in via Rave a scendere in direzione via G. Leopardi;

4) di istituire una serie di parcheggi nelle seguenti vie:

- in via San Francesco, nello spazio antistante al campo sportivo n.7 parcheggi per autovetture e n.8 parcheggi per motocicli;
- in via san Francesco n.2 parcheggi a lato sinistro del fabbricato sito al numero civico 1;
- in P.zza Santa Maria n. 12 parcheggi per autovetture e n. 1 parcheggio riservato ai veicoli per disabili dislocato avanti all'abitazione sita al numero civico 6;
- in via Largo Dante Alighieri n.5 parcheggi per autovetture di cui n.1 riservato ai veicoli delle Poste Italiane, sito davanti all'ufficio postale;
- in via G. Leopardi n.6 parcheggi per autovetture davanti alla sede municipale;
- in via G. Leopardi n.3 parcheggi per autovetture nei pressi del "Vecchio Mulino del Borgo";
- n. 1 area parcheggio sita in via Serrone nei pressi della Chiesa "Santa Maria delle Grazie"

5) di provvedere alla regolamentazione delle intersezioni nel seguente modo: FERMARSI E DARE PRECEDENZA (STOP):

- nella strada "del Caburro" all'intersezione con la S.P. 8 "Serrapetrona – Torreberegna";
- in via San Francesco all'intersezione con via Padre Adorno Marinsalti con direzione dei veicoli verso Tolentino;
- in via Nicola Natalini all'intersezione con P.zza Santa Maria;
- in via Rave all'intersezione con via G. Leopardi;
- in via discesa del Serrone all'intersezione con via G. Leopardi;
- nell'area di parcheggio sita a lato della Chiesa di "Santa Maria delle Grazie" all'intersezione con via Serrone;
- in via Serrone all'intersezione con via G. Leopardi (sia sul ramo destro che sinistro di via Serrone);

6) di provvedere alla regolamentazione delle intersezioni nel seguente modo: DARE LA PRECEDENZA :

- dare precedenza per i veicoli provenienti da Torreberegna, con direzione in via Nicola Natalini, ai veicoli provenienti da via Padre Adorno Marinsalti;
- dare precedenza per i veicoli provenienti da via San Francesco con direzione Torreberegna, ai veicoli provenienti da via Padre Adorno Marinsalti;
- dare precedenza per i veicoli provenienti da via A. Moro con direzione centro, ai veicoli provenienti dalla rotatoria con direzione centro;

7) di provvedere alla regolamentazione dell'intersezione a rotatoria realizzata tra via Padre Adorno Marinsalti (S.P. n.8 "Serrapetrona- Torreberegna"), via Umberto I, Via A. Moro (S.R. 502 "di Cingoli"), via Colli (S.R. 502 "di Cingoli") nel seguente modo:

- circolazione a senso unico antiorario nell'anello di rotatoria, (disposto da segnale d'obbligo: rotatoria fig. II84 art.122 reg. att. C.D.S. e segnale di pericolo: circolazione rotatoria fig. II27 art.96 reg. att. C.D.S.);
- obbligo di "DARE PRECEDENZA" per tutte le immissioni alla rotatoria (disposto da segnali di precedenza: dare precedenza fig. II36 art.106 reg. att. C.D.S. e preavviso di dare precedenza fig. II38 art.108 reg. att. C.D.S.)

8) istituire il divieto di transito ai mezzi superiori a 3,5 t, eccetto operazioni di carico e scarico, al fine di impedirne il transito nel centro storico con deviazione:

- a) provenendo da San Severino Marche deviazione su via A. Moro all'intersezione con via G. Leopardi;
- b) provenendo da Tolentino deviazione su via A. Moro o su via P.A. Marinsalti all'incrocio con via Umberto I, (intersezione a rotatoria);
- c) direzione obbligatoria "DRITTO" da via Padre Adorno Marinsalti a Via San Francesco (provenendo da Tolentino) e da via San Francesco a Via Padre Adorno Marinsalti (provenendo da Camerino);

9) L'istituzione del limite massimo di velocità veicolare consentito di 30 km/h:

- in via A. Moro – S.R. 502 "di Cingoli" dal km 53+140 al km 53+850;
- in via G. Leopardi, dall'intersezione con il fosso del Caburro fino all'intersezione con la S.R. 502 "di Cingoli";

10) di regolamentare il transito veicolare all'interno del preingresso della scuola elementare del Capoluogo sita in via G. Leopardi come segue:

- istituzione del divieto di transito veicolare dal giorno 1° settembre al 30 giugno di ogni anno, dalle ore 8,00 alle ore 13,00, ad esclusione dei giorni festivi e dei veicoli del personale scolastico, del personale comunale ed eventuali soggetti autorizzati dal Comune;
- l'istituzione del divieto di sosta veicolare dal giorno 1° settembre al 30 giugno di ogni anno, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 esclusi i giorni festivi nel piazzale antistante all'ingresso della scuola in quanto è adibito a punto di raccolta esterno di cui al piano di evacuazione del plesso scolastico;

11) l'istituzione dell'area pedonale in Piazza Santa Maria, nella zona compresa tra la Fontana pubblica e l'esercizio pubblico Bar/Ristorante "La Cantinella" di circa mq. 105, meglio individuata dall'allegata planimetria, vietando la circolazione e la sosta veicolare fatta eccezione per:

- veicoli a braccia;
- velocipedi;
- veicoli di soccorso ed emergenza;
- veicoli adibiti al trasporto disabili residenti all'interno dell'area in possesso di apposita autorizzazione;
- autoveicoli adibiti alla manutenzione e pulizia dell'area pedonale;
- veicoli i cui proprietari siano in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Serrapetrona e che abbiano la disponibilità, all'interno dell'area pedonale di un garage privato, in proprietà, in

locazione, in usufrutto o comodato, transitando per la via più breve onde evitare pericolo per la sicurezza pedonale.

12) Tutte le disposizioni contenute in precedenti ordinanze relative alla regolamentazione della circolazione nel Capoluogo che vanno in contrasto con le disposizioni di cui ai precedenti punti sono da intendersi revocate;

DISPONE

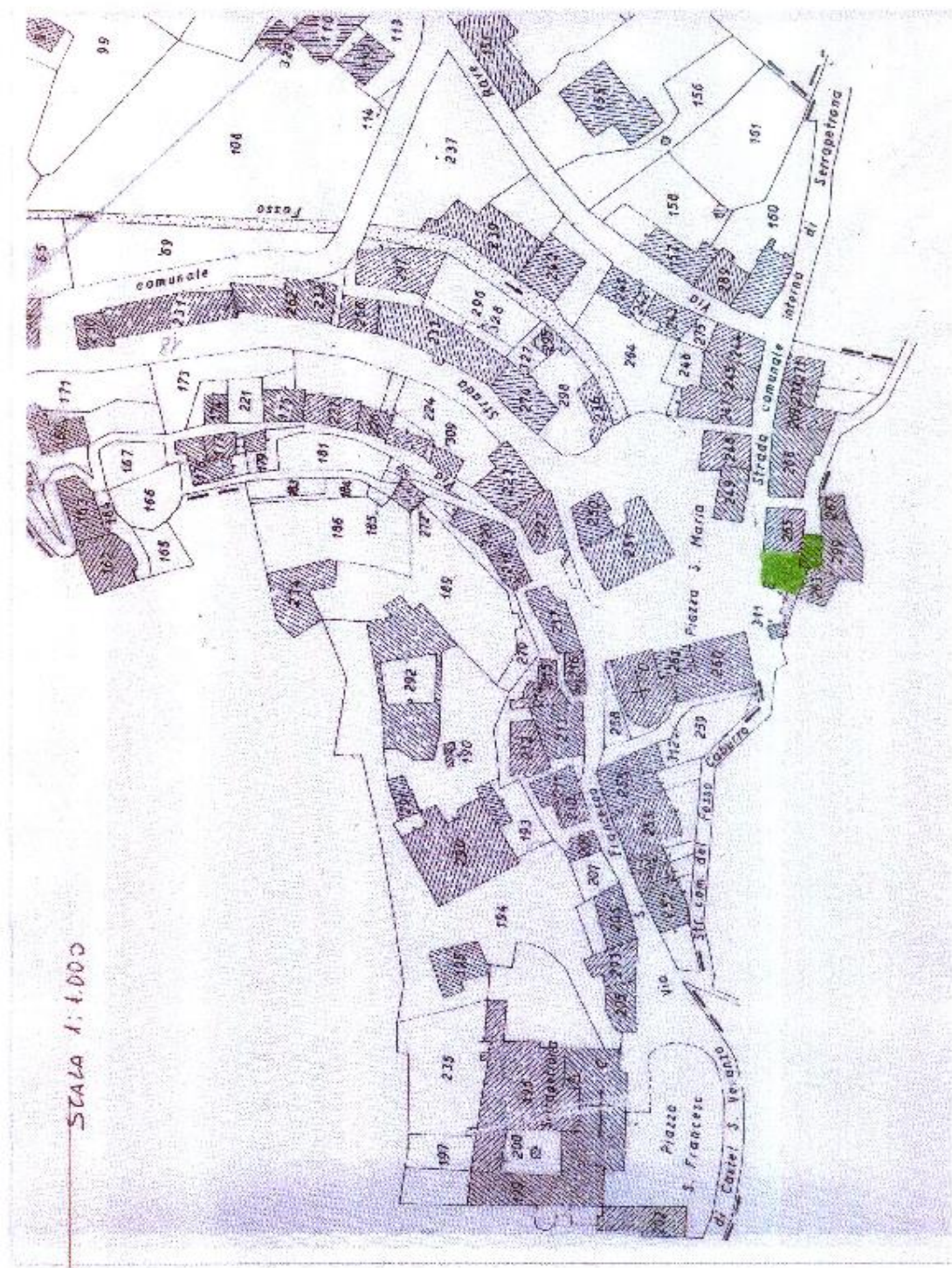
1) L'Ufficio Polizia Locale è incaricato di dare immediatamente corso alla presente ordinanza curando tutti gli adempimenti previsti per la posa in opera e della manutenzione di tutta la necessaria segnaletica verticale ed orizzontale, nel rispetto D. Lgs 30/04/1992, n. 285 (Codice della Strada) e dal relativo Regolamento di esecuzione attuazione, di cui al D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

2) Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta e stabilita dal D. Lgs. 30/04/1992 e dal D.P.R. 495/92 e la pubblicazione all'albo pretorio del Comune;

3) che il personale di Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza

AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Ancona (legge 06.12.1971, n. 1034) oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).



Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA
F.to MARIANTONI PAOLO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17-02-2021 al 04-03-2021.

Li 17-02-2021

SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO